

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5376 del 28/10/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 Prot. Prov.le 133780, intestata a NAV-SYSTEM S.p.A. per lo stabilimento in cui si svolge attività di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio sito nel Comune di Cesena, Piazzale Sraffa n. 45, Località Case Castagnoli.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5553 del 27/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 Prot. Prov.le 133780, intestata a NAV-SYSTEM S.p.A. per lo stabilimento in cui si svolge attività di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio sito nel Comune di Cesena, Piazzale Sraffa n. 45, Località Case Castagnoli.

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 Prot. Prov.le 133780 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta NAV-SYSTEM S.p.A. con sede legale nel Comune di Cesena (FC), p.le Sraffa n. 45, e stabilimento nel Comune di Cesena (FC), p.le Sraffa n. 45 loc. Case Castagnoli - Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 54285 – Pratica 3/AUA/2013 del 16/07/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 05/11/2013 con Prot. Com.le 85005, così come aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1890 del 16/06/2016, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 27/06/2016 con Prot. Unione 26346 e con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4008 del 27/08/2020, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 16/09/2020 con Prot. Unione 35106;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto che in data 06/09/2021, acquisita al PG/2021/137173, è pervenuta a questo Servizio comunicazione di modifica non sostanziale, inerente l'inserimento della nuova emissione E13 “Macchina taglia pannelli e sezionatrice verticale manuale (pantografo) fuori linea” derivanti da nuove macchine per il taglio di pannelli sandwich in poliuretano e lana di roccia installate fuori linee produzione pannelli, in modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con PEC del 20/09/2021 PG/2021/144487 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, in data 05/10/2021 del con Nota Prot. Com.le 141166, acquisita da Arpa e al PG/2021/153994, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 25 agosto 2021 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all’impatto acustico causato dall’attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettate le condizioni utilizzate nella suddetta relazione acustica.”*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 27/10/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Ritenuto pertanto di procedere con apposita determinazione all’aggiornamento della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 Prot. Prov.le 133780 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta NAV-SYSTEM S.p.A. con sede legale nel Comune di Cesena (FC), p.le Sraffa n. 45, e stabilimento nel*

Comune di Cesena (FC), p.le Sraffa n. 45 loc. Case Castagnoli - Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 54285 – Pratica 3/AUA/2013 del 16/07/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio.", rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 05/11/2013 con nota Prot. Com.le 85005, **come segue**:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della sopra indicata, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le condizioni utilizzate nella Relazione Acustica datata 25 agosto 2021.***

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 Prot. Prov.le 133780** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta NAV-SYSTEM S.p.A. con sede legale nel Comune di Cesena (FC), p.le Sraffa n. 45, e stabilimento nel Comune di Cesena (FC), p.le Sraffa n. 45 loc. Case Castagnoli - Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 54285 – Pratica 3/AUA/2013 del 16/07/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 05/11/2013 con nota Prot. Com.le 85005, **come segue** :
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione sopra indicata, con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto**
 - **introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le condizioni utilizzate nella Relazione Acustica datata 25 agosto 2021.***
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 Prot. Prov.le 133780.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2318 del 29/10/2013 Prot. Prov.le 133780 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2318 del 29/10/2013 prot. n. 133780, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 05/11/2013 prot. n. 85005, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1890 del 16/06/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 27/06/2016 prot. n. 26346;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4008 del 27/08/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 16/09/2020 prot. 35106.

Con PEC del 06/09/2021, acquisita al protocollo PG/2021/137173 del 06/09/2021, la Ditta ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente all'inserimento della nuova emissione E13 "Macchina taglia pannelli e sezionatrice verticale manuale (pantografo) fuori linea" derivanti da nuove macchine per il taglio di pannelli sandwich in poliuretano e lana di roccia installate fuori linee produzione pannelli.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che, anche se viene inserita la nuova emissione E13 "Macchina taglia pannelli e sezionatrice verticale manuale (pantografo) fuori linea", si prevede comunque un modesto aumento delle emissioni in atmosfera di Polveri totali e Sostanze organiche volatili, rispetto a quanto già autorizzato per l'intero stabilimento, non in grado di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Sulla base di quanto sopra riportato, si è valutato che vi siano le condizioni per accettare le modifiche di cui alla comunicazione in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- inserimento della nuova emissione E13 "Macchina taglia pannelli e sezionatrice verticale manuale (pantografo) fuori linea" al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", con i valori limite per gli inquinanti Polveri totali e Sostanze organiche volatili rispettivamente pari a 10 mg/Nmc e 500 mg/Nmc, come già stabilito per le emissioni esistenti E10 "Taglio pannelli (Linea 2)" ed E12 "Taglio lamelle – Taglio trapezi – Fresatura (Linea 2)", a seguito delle valutazioni di seguito riportate. L'attività svolta di taglio di pannelli sandwich in poliuretano e lana di roccia installate fuori linee produzione pannelli rientra al punto 4.13.18 "Rettifica, tornitura, foratura, fresatura e taglio" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. (approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999) e alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Allegato 4.22 "Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1.500 kg/g" Punto 4 "... attività di taglio, rifilatura, macinazione e recupero scarti nella produzione dei pannelli ed elementi prefabbricati a base di materiali gessosi", che stabiliscono 10 mg/Nmc di Polveri totali. Si prendono a riferimento anche i valori limite del punto 4.5.21 "Taglio, fresatura nella lavorazione di lastre e blocchi di poliuretano espanso" dei criteri ex C.R.I.A.E.R. che stabiliscono 20 mg/Nmc di polveri e 500 mg/Nmc di SOV. Ai sensi di quanto stabilito alla lettera C. punto 1) dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite più restrittivi pari a 10 mg/Nmc di Polveri totali e 500 mg/Nmc di Sostanze organiche volatili. L'emissione sarà dotata di impianto di abbattimento delle polveri (filtro a maniche con pressostato differenziale) rispondente alla migliore tecnologia indicata nell'Allegato 3 punto 3.2.1 dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R.;

- eliminazione delle prescrizioni n. 3., 4., 5. e 6. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;
- inserimento delle nuove prescrizioni n. 3., 4., 5. e 6. di seguito riportate al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", relative alla nuova emissione E13:
 3. *"La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E13** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.*
 4. *La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alla nuova emissione E13**, con un anticipo di almeno 15 giorni.*
 5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 6. *Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E13** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate";*
- modifica della prescrizione 7. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportata:
 7. *"La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E5, E7, E8, E9, E10 ed E12** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato",*
con quanto di seguito riportato, tenendo conto che è inserita la nuova emissione E13,
 7. *"La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E5, E7, E8, E9, E10, E12 ed E13** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato",*
- inserimento della nuova prescrizione n. 8. di seguito riportata al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", tenuto conto che sulle emissioni esistenti E1, E3, E5, E7, E10, E12 e sulla nuova emissione E13 è installato un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti, in applicazione di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:
 8. *"Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E1, E3, E5, E7, E10, E12** e sulla **nuova emissione E13** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9.";*
- inserimento del punto di seguito riportato alla prescrizione n. 9. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione":
 - *"dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E1, E3, E5, E7, E10, E12** e sulla **nuova emissione E13**, così come richiesto al precedente punto 8.";*
- rinumerazione delle prescrizioni a seguito delle modifiche sopra indicate;

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP del Comune di Cesena in data 05/11/2013 prot. n. 85005, successivamente aggiornata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 27/06/2016 prot. n. 26346 e in data 16/09/2020 prot. 35106, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata in data 06/09/2021 prot. n. 137173 per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E4 CENTRALE TERMICA (744 kW a metano)

proveniente da un impianto di combustione compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

EMISSIONE E6 – LABORATORIO QUALITA', RICERCA E SVILUPPO (CAPPA) proveniente da un impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera derivante da impianti termici civili la cui potenzialità termica complessiva risulta < 3MWt e pertanto non soggetti alla presente autorizzazione:

EMISSIONE E11 CALDAIE ESTERNE DI SERVIZIO (n. 2 caldaie da kW 90 ciascuna, a metano).

Resta fermo che, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, tali impianti termici civili sono soggetti alle disposizioni del Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – TRATTAMENTO CORONA (LINEA 1)

EMISSIONE N. E7 – TRATTAMENTO CORONA (LINEA 2)

Impianto di abbattimento: catalitico

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ozono	1	mg/Nmc

EMISSIONI N. E2 – CABINA POMPA PENTANO 9010 (LINEA 1)

EMISSIONI N. E8 – CABINA POMPA PENTANO 9010 (LINEA 2)

Portata massima	1.500	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili	300	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – SCHIUMATURA (LINEA 1)

Impianto di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	4.300	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili	300	mg/Nmc
di cui Isocianati	5	mg/Nmc
Ammine	5	mg/Nmc

- a) Dovrà essere inserito un sistema di controllo e registrazione dei periodi di attività/fermo dell'impianto di aspirazione localizzato nella zona di schiumatura. Tale registratore, di tipo videografico, dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati nell'arco dell'anno solare. A tale strumentazione di controllo, a partire dalla data di messa a regime del punto di emissione E3, dovranno essere apposti dei sigilli da parte di ARPAE che potranno essere rimossi solo ed esclusivamente da ARPAE e/o previa autorizzazione specifica dell'Autorità di controllo.
- b) Ai fini di valutare il grado di assorbimento dei carboni, dovrà essere eseguito con **cadenza semestrale, nei mesi di maggio e novembre**, il campionamento del carbone attivo per la determinazione dei seguenti parametri:
- densità apparente (kg/mc);
 - indice di iodio (mg/g).
- Tali dati dovranno essere riportati sul **registro** di cui al successivo punto 9.
- c) I carboni attivi dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso superiore al 12% del loro peso iniziale; la sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture d'acquisto, deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 9.

EMISSIONE N. E5 – TAGLIO FRESATURA PANNELLI (LINEA 1)

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro tessuto

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	20	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	500	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 – SCHIUMATURA o COLLATURA PANNELLI LANA MINERALE (LINEA 2)

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili	300	mg/Nmc
di cui Isocianati	5	mg/Nmc
Ammine	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E10 – TAGLIO PANNELLI (LINEA 2)

Impianto di abbattimento: filtro maniche

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	500	mg/Nmc

EMISSIONE N. E12 – TAGLIO LAMELLE - TAGLIO TRAPEZI – FRESATURA (LINEA 2)

Impianto di abbattimento: filtro maniche

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	500	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E13 – MACCHINA TAGLIA PANNELLI E SEZIONATRICE VERTICALE MANUALE (PANTOGRAFO)
FUORI LINEA**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	4.300	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	500	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E13** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E13**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a

regime degli impianti.

6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E13** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E5, E7, E8, E9, E10, E12 ed E13** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E1, E3, E5, E7, E10, E12** e sulla **nuova emissione E13** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotato quanto richiesto ai punti b) e c) relativamente alla **emissione E3**;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E1, E3, E5, E7, E10, E12** e sulla **nuova emissione E13**, così come richiesto al precedente punto 8.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.